VALORE AGGIUNTO ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA LARGO MERCATANTI 5 – TORRE "D", 02100 – RIETI STATUTO

ARTICOLO 1- Costituzione - Sede

E' costituita l'Associazione denominata "VALORE AGGIUNTO"- ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA. E' una libera associazione professionale di categoria ai sensi della Legge 4/2013 senza scopo di lucro. La sede Legale è in Rieti (RI) Piazza Mercatanti, 5 Torre D

ARTICOLO 2 - Scopo

L'associazione ha lo scopo:

a) di riunire ed organizzare tutti coloro che esercitano a carattere continuativo e professionale, la attività di dell'amministratore condominiale;

- b) verificare e promuovere la professione dei propri iscritti secondo le leggi nazionali e regionali vigenti; di favorire e coordinare tutte e iniziative inerenti la professione nei campi culturali, previdenziali, assistenziali e associativi, anche in conformità delle norme, delle leggi, dei regolamenti e delle direttive della UE;
- c) di offrirsi come principale punto di riferimento del potere legislativo e esecutivo;
- d) di favorire e coordinare le iniziative finalizzate al continuo aggiornamento professionale;
- e) di promuovere in Italia e all'estero l'immagine dell'amministratore condominiale;
- f) Organizzare tra tutti gli operatori del settore immobiliare di qualsiasi titolo ordine e grado, lo scambio delle informazioni e del Know-how.
- g) Predisporre e conservare un elenco dei professionisti associati;
- h) Definire l'obbligo per i soci di procedere all'aggiornamento permanente nonché di prevedere idonei strumenti di verifica che accertino l'effettivo adempimento di tale obbligo;
- i) di promuovere strumenti a tutela dell'utenza ai sensi della legge 4/2013

ARTICOLO 3 - Durata

La durata della associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Il Primo esercizio sociale chiuderà il 31.12.2018.

ARTICOLO 4 - Associati

I partecipanti della Associazione si distinguono in:

SOCI FONDATORI: sono coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo e hanno contribuito alla costituzione; hanno tutti i diritti dei soci ordinari;

SOSTENITORI: coloro i quali sostengono l'Associazione mediante elargizioni e contributi annuali, con il fine di sostenere in maniera attiva le attività associative. Per tale categoria di soci non sono previsti diritti di voto e partecipazione in Assemblea, né di essere eletti.

SOCI ORDINARI: sono tutti gli iscritti alla Associazione e che, in regola con le quote ed i contributi, ed in possesso dei requisiti richiesti, hanno diritto di voto all'Assemblea.

I soci ordinari, si impegnano a corrispondere le quote annuali di pertinenza, nonché le quote suppletive/integrative per attività istituzionali e correlate ove richieste.

I soci ordinari possono inoltre corrispondere contributi volontari.

L'iscrizione all'Associazione dei Soci Ordinari si ottiene con il possesso dei seguenti requisiti:

Main in a source of the state o

essere maggiorenni;

essere cittadini italiani o d altro Stato e comunque essere residenti stabilmente in Italia;

godere dei diritti civili e non aver riportato condanne per reati contro il patrimonio passate in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione; avere un diploma di scuola media superiore;

- aver sostenuto un corso di formazione iniziale di almeno 72 ore valido ai fini dell'esercizio dell'attività di amministratore professionista di immobile;

- gli associati devono altresì perseguire il proprio costante aggiornamento professionale

ARTICOLO 5 - Fondo di dotazione

Il Fondo di dotazione è costituito come segue:

- 1. dalle quote riscosse in sede di costituzione dai soci FONDATORI;
- 2. dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- 3. dagli investimenti mobili ed immobiliari;
- 4. dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- 5. dalle somme e dai beni da chiunque ed a qualunque titolo devoluti all'Associazione.

L'amministrazione del fondo comune spetta al Consiglio Direttivo.

Il fondo di dotazione rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione; gli associati che cessino di fare parte dell'Associazione prima del suo scioglimento, non possono chiedere l'assegnazione o la liquidazione della propria quota del fondo.

La Quota è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la quota non è rivalutabile.

Durate la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, agli associati, utili, guadagni o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, accessorie e strumentali.

ARTICOLO 6 - Domanda di Ammissione

La domanda per essere ammesso in qualità di socio ordinario deve essere presentata al Presidente sui moduli predisposti dalla Associazione e deve contenere, oltre tutti i dati richiesti, l'espressa dichiarazione di accettazione del presente Statuto e degli obblighi che ne derivano agli Associati .

Per ogni esercizio la quota sociale viene stabilita in sede di approvazione del Bilancio Preventivo su proposta del Consiglio Direttivo.

I Soci si impegnano a versare la quota sociale annuale, pena la decadenza da socio da qualsiasi carica sociale in caso di morosità.

ARTICOLO 7 - Diritti e doveri degli associati

Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio Direttivo.

Il socio che intende recedere dalla Associazione, deve darne comunicazione con lettera raccomandata, almeno trenta giorni prima della scadenza dell'anno, in difetto la sua partecipazione alla Associazione si intenderà tacitamente rinnovata per un altro anno.

La qualità di socio oltre che per recesso come sopra descritto si perde per :

- A) espulsione, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo contro l'associato che commette azioni disonorevoli per il buon nome del sodalizio, o che con la sua condotta costituisca ostacola al buon andamento della stessa. L'espulsione non da luogo ad indennizzi o rimborsi di sorta.
- B) morosità nel pagamento della quota o di altre obbligazioni contratte con l'associazione, intendendosi per morosità il ritardo di 360 giorni nei pagamenti.
- C) la morosità è accertata d'ufficio dal Presidente di concerto con il Tesoriere.
- D) perdita dei requisiti di cui all'articolo 4 del presente statuto.


La comunicazione della perdita della qualifica di soci può avvenire a mezzo raccomandata, posta elettronica, fax, email o affissione nella bacheca dell'Associazione.

L'ammissione e la redazione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, ed è ammesso ricorso all'Assemblea e la decisione è inappellabile.

ARTICOLO 8 - Organi della Associazione

Gli organi della Associazione sono:

- 1. l'Assemblea generale degli Associati;
- 2. il Consiglio Direttivo;
- 3. il Presidente;
- 4. Il Vicepresidente
- 5. il Segretario Generale;
- 6. il Collegio dei Revisori o Revisore Unico;
- 7. Il collegio dei Probiviri



ARTICOLO 9 - Assemblea Generale degli Associati.

L'assemblea è costituita dai soci fondatori, e dai soci ordinari.

Le deliberazioni prese in conformità alle norme statutarie di qui appresso, obbligano tutti gli associati ad attenersi ad esse .

L'Assemblea è composta da tutti i soci iscritti e in regola con il versamento delle quote e delle obbligazioni contratte con l'Associazione. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

a) Convocazione

L'Assemblea è convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del Bilancio Preventivo e del bilancio consuntivo, per iniziativa del Presidente, o su richiesta di 2\3 dei soci regolarmente iscritti.

E' facoltà del Presidente concentrare entrambe le delibere di cui sopra in unica seduta assembleare entro il mese di giugno di ogni anno.

La convocazione è fatta mediante pubblicazione sul sito internet della Associazione almeno 6 giorni prima dalla data fissa per l'adunanza, facendo fede la data di pubblicazione sul sito internet della Associazione .



L'Avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, e dell'ora della riunione, nonché riportare l'Ordine del giorno da discutere e su cui deliberare e , se prevista , la data per la seconda convocazione

b) Maggioranze

Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione allorchè sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto, anche se rappresentati per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea si intenderà validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti, senza tenere conto degli astenuti.

Nel caso l'Assemblea sia chiamata a deliberare su proposta di scioglimento dell'Associazione o su modifiche da apportare allo Statuto, le deliberazioni sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se ottenute con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti, in ogni caso senza tener conto degli astenuti.

Ogni delegato o socio non può rappresentare più di altri 5 membri dell'Assemblea, e vige in ogni caso il principio del voto singolo.

Il Presidente, all'occorrenza, scegli tra gli intervenuti due scrutatori, e le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono assunte da uno degli associati nominato dall'Assemblea, su proposta del Presidente.

I verbali dell'Assemblea sono approvati e firmati dal Presidente dell'Assemblea de dal Segretario.

Nel verbale devono essere riassunti, su richiesta degli associati, le loro dichiarazioni.

L'Assemblea ha la seguenti competenze:

- a) delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- b) stabilisce le direttive sui problemi di maggiore importanza riguardante l'attività della Associazione ;
- c) delibera sulle modifiche dello Statuto della Associazione ;
- d) approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente entro il mese di giugno dell'anno successivo;
- e) approva il bilancio preventivo dell'anno successivo entro il mese di dicembre di ciascun anno :
- f) elegge il Presidente;
- g) elegge il Consiglio Direttivo ;
- h) elegge il Collegio Sindacale o Revisore Unico;
- i) Elegge il collegio dei probi viri;

ARTICOLO 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto:

- j) dal Presidente della Associazione;
- k) dal Segretario Generale;
- l) al massimo da altri cinque membri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno e comunque quando lo ritiene opportuno il Presidente della Associazione o ne facciano richiesta scritta almeno due terzi dei componenti.

I Consiglieri possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo oltre che di persona anche che a mezzo videoconferenza o teleconferenza .

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo almeno cinque giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima . La convocazione può avvenire a mezzo fax, e-mail o telegramma.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente e in sua assenza dal Consiglio più anziano.

Le riunioni sono valide in prima convocazione con la presenza effettiva di almeno due terzi dei componenti.

A ciascun componente spetta un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti senza tener conto degli astenuti, ed in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Della riunione è redatta, in apposito registro, il relativo verbale il quale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un numero massimo di sette membri eletti dall'Assemblea degli Associati sulla base di candidature, anche a mezzo lista, da depositare presso il Segretario Generale almeno venti giorni prima dell'Assemblea.

In caso di decadenza o di dimissione di uno dei membri si adotterà la formula della cooptazione.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili per un massimo di tre mandati.

Il Consiglio Direttivo, dura in carica cinque anni. I consiglieri possono essere eletti per un massimo di due mandati consecutivi. Al Consiglio Direttivo spetta di:

- a) predisporre il progetto di bilancio preventivo e quello consuntivo;
- b) deliberare su tutte le questioni di carattere generale e strumentale che interessino l'Associazione ;
- c) prendere le iniziative per lo studio e la soluzione dei problemi delle categorie associate ;
- d) stabilire l'organico della Associazione (dipendenti, collaboratori, consulenti, responsabili nazionali per aree termiche ,ecc) determinandone altresì la durata del rapporto e il relativo trattamento economico;
- e) emanare regolamenti operativi e funzionali oltre quelli espressamente previsti dal presente Statuto;
- f) predisporre aggiornamenti e modifiche dello statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati ;
- g) esplicitare ogni azione necessaria per dare esecuzione alle delibere delle Assemblee;
- h) deliberare in merito alla costruzione di partnership e convenzioni;
- i) deliberare in merito alla costruzione delle sezioni all' interno del territorio nazionale :
- j) convocare le Assemblee ordinarie e straordinarie ;
- k) fornire tutta l'assistenza alle sezioni per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali;
- l) deliberare sull'opposizione al rigetto della domanda dell'aspirante socio;
- m) deliberare l'espulsione, incompatibilità del socio;
- n) predisporre l'ordine del giorno delle Assemblee dei Soci ;
- o) nominare i rappresentanti della Associazione presso Enti , Amministratori , Istituzioni , Associazioni Nazionali di categoria, Commissioni ed Organismi in genere .
- p) porre in esse ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione che si rendesse necessario pe raggiungere il fine sociale;

Il Consiglio Direttivo può essere composto da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali, pena l'ineleggibilità o la decadenza dalla carica.

E' previsto che il Consiglio Direttivo possa nominare uno o più Presidenti Onorari fino ad un massimo di tre per ogni mandato, anche tra i non soci, da selezionare tra persone di alto profilo morale, culturale, professionale che si siano contraddistinti nei settori di competenza o affini a quelli della Associazione . I Presidenti Onorari sono un organo consultivo a cui il Consiglio direttivo può rivolgersi in caso lo ritenga opportuno. Il titolo di Presidente Onorario decade con la scadenza del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

ARTICOLO 11 - Il Presidente

Il Presidente è eletto mediante votazione dall'Assemblea degli Associati insieme al Consiglio Direttivo ed è il rappresentante legale della Associazione. Il Presidente dura in carica cinque anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

Per i primi cinque anni il Presidente è scelto tra i soci fondatori.

Successivamente tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sono eleggibili e le candidature devono essere ufficializzate mediante deposito di apposita dichiarazione presso il Segretario almeno venti giorni prima dell'Assemblea.

Il Presidente rappresenta la Associazione ad ogni effetto statutario ed inoltre:

q) può istituire un ufficio di Presidenza composto da 3 a 5 membri di sua fiducia;

r) può inoltre esercitare in via autonoma i poteri demandati al Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, o in casi di necessità o urgenza. In tali circostanze il Presidente relazionerà al Consiglio

Direttivo sul proprio operato alla prima seduta utile;

s) predispone e stabilisce l'ordine del giorno delle Assemblee dei Soci.

In case) di assenza o di impedimento in tutte le sue funzioni, assume temporaneamente l'incarico di Presidente facente funzione il Vicepresidente.

In caso di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente ne assume la carica per convocare nuove elezioni.

ARTICOLO 12 - Il Vicepresidente

Il Vice Presidente, viene eletto tra i membri del Consiglio direttivo e dura in carica per tutto il periodo di durata

del Consiglio Direttivo stesso. In caso di dimissioni dalla carica di Vicepresidente il consiglio Direttivo

provvederà a nominarne uno nuovo tra gli altri Consiglieri. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso ~

assenza o impedimento temporaneo e nei casi previsti dal presente statuto, e in ogni caso in quelle mansioni

nelle quali venga espressamente delegato dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 13 - Il Segretario

Il Segretario dura in carica cinque anni ed è rieleggibile, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio

Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione

dell'associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti afferenti

l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario viene eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo ed è responsabile dell'organizzazione della Associazione.

ARTICOLO 14 - Il Collegio dei Revisori o Revisore Unico

L'Assemblea generale degli Associati può decidere se deliberare la nomina del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico .

Il collegio dei Revisori è costituito da tre componenti effettivi eletti tra gli iscritti al registro dei Revisori Legali .

In alternativa, l'Organo di Controllo dell'Associazione può essere costituito da un solo membro effettivo, da individuarsi sempre tra gli iscritti al registro dei revisori Legali, e in tal caso il Collegio dei Revisori verrà sostituito da un unico Revisore.

In caso di nomina del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico la carica dura cinque anni e i membri sono rieleggibili per un massimo di due mandati.

Il Collegio, alla sua prima riunione , elegge fra i propri membri il Presidente , se non indicato dall'Assemblea .

Il Collegio dei Revisori o, alternativamente , il Revisore Unico vigilano sull'andamento della gestione economica , finanziaria e contabile , partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo e all'Assemblea degli Associati , riferendo all' Assemblea stessa anche mediante relazione sul bilancio .

In caso di dimissione o morte di uno dei tre Revisori resteranno in carica gli altri due siano al termine del mandato .

Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo e all'Assemblea degli Associati .

Il compenso del Collegio dei revisori o del Revisore Unico è determinato secondo tariffe professionale vigente minima .

ART.15

Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea dei Soci.

Qualsiasi Socio con una anzianità di associazione di almeno due anni consecutivi e che eserciti la attività di amministratore immobiliare da almeno cinque anni può candidarsi all'elezione per la carica di Probiviro, purché non ricopra altre cariche sociali o intenda candidarsi ad esse, sia in regola con tutti gli articoli statutari e non abbia a sua volta:

- a riportato sanzioni disciplinari diverse dal semplice richiamo verbale
- b Abbia i requisiti per lo svolgimento della attività ai sensi edll'art. 71 bis delle disposizioni di attuazione del codice civile
- Il Collegio dei Probiviri, in carica per tre anni, si compone di tre membri che sceglieranno tra loro il Presidente del Collegio con potere di rappresentanza.
- Il presidente del collegio svolge anche le funzioni di presidente per ogni adunanza , e di volta in volta designa chi dei componenti debba essere chiamato a svolgere le funzioni di segretario.

La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei Soci e degli altri organi sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Soci ovvero tra Soci e organi sociali ovvero tra Soci e terzi, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti.

Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea dei Soci.

Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

Il collegio decide le questioni allo stesso affidate a maggioranza dei componenti.

Di ogni adunanza del collegio è redatto verbale.

Il registro dei verbali e custodito dal Presidente del collegio.

Ogni adunanza del collegio è convocata senza formalità.

ART. 16 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Avvio del procedimento

Quando il presidente dell'Associazione ha avuto conoscenza di fatti di rilievo disciplinare, informa il Presidente del collegio dei Probi viri.

Il Presidente dei Probiviri , senza indugio, convoca il collegio per ogni decisione susseguente e necessaria.

Tale facoltà è permessa anche in caso di conoscenza diretta di fatti da parte dei componenti del collegio.

Il collegio, se ritiene che i fatti pervenuti alla sua conoscenza non abbiano rilievo disciplinare, procede alla archiviazione della corrispondenza.

Se i fatti contestati all'iscritto, hanno rilievo disciplinare, il collegio, informa senza ritardo l'iscritto di quanto pervenuto e lo invita a fornire le proprie controdeduzioni assegnando allo stesso un termine non inferiore a trenta giorni per la produzione di atti, memorie e documenti a sua difesa.

Istruttoria del procedimento.

Se il collegio, ricevute le deduzioni dell'iscritto, ritiene che non si debba procedere, provvede a archiviare la corrispondenza.

Se il collegio, ricevute le deduzioni dell'scritto, ritiene comunque fondate le contestazioni allo stesso mosse, lo convoca a comparire a udienza a data certa, assegnando un termine di comparizione dell'incolpato non inferiore a giorni 45.

Nel corso della audizione l'incolpato può presentare documenti e scritti a sua difesa e può farsi assistere e rappresentare da un amministratore esperto, purchè munito di delega scritta.

Il collegio , al fine di garantire l'ordinato esercizio delle potestà statutarie, disciplinari e il corretto esercizio di difesa, può fissare più udienze e stabilire un calendario di lavori.

Al termine della audizione, il collegio riserva la decisione che va emessa nelle immediatezze e comunque entro cinque giorni dalla seduta, mediante trascrizione integrale nel verbale delle audizioni e mediante deposito della stessa nella segreteria della Associazione.

La decisione va comunicata all'incolpato e al CONSIGLIO DIRETTIVO.

DECISIONE DEL PROCEDIMENTO E SANZIONI DISCIPLINARI

Al Termine della istruttoria e a chiusura della audizione dell'incolpato il Collegio emette i seguenti provvedimenti:



ASSOLUZIONE

Se il collegio, all'esito della istruttoria, ritiene infondate le contestazioni mosse all'incolpato, emette decisione di NON DOVERSI PROCEDERE e comunica la decisione all'iscritto e al Consiglio direttivo.

Se il collegio, all'esito della istruttoria ritiene fondate le censure mosse all'iscritto adotta i seguenti provvedimenti :

- 1. Ammonizione;
- 2. Censura;
- 3. Sospensione dall'Associazione;
- 4. Cancellazione dall'elenco degli iscritti all'Associazione.

Il tipo e l'entità di ciascuna sanzione sono determinati in relazione ai seguenti criteri:

- a) intenzionalità del comportamento;
- b) grado di negligenza, imprudenza, imperizia, tenuto conto della prevedibilità dell'evento;
- c) grado di danno o di pericolo causato; d) presenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
- e) recidiva e/o reiterazione.

1 - Ammonizione

La sanzione dell'ammonizione consiste in un richiamo scritto comunicato all'interessato sull'osservanza dei suoi doveri e in un invito a non ripetere quanto commesso. Viene inflitta nei casi di abusi o mancanze di lieve entità che non hanno comportato riflessi negativi sul decoro e sulla dignità dell'attività di amministratore di condominio. Tre provvedimenti di ammonizione comportano la sanzione della censura.

2 - Censura.

La sanzione della censura consiste in una dichiarazione di biasimo resa pubblica alla compagine associativa. E' inflitta nei casi di abusi o di mancanze, che siano lesivi del decoro e della dignità dell'attività e nel caso di morosità nel pagamento del contributo annuo dovuto che perduri oltre 30 giorni dal termine stabilito dal Consiglio. Tre provvedimenti di censura comportano la sospensione dai servizi resi dall'Associazione per una annualità.

3 - Sospensione

La sospensione consiste nell'inibizione all'uso dei servizi e all'uso del timbro identificativo del numero d'iscrizione all'elenco degli iscritti all'associazione.

- 3.1 La sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività è inflitta fino al massimo di due anni:
- a) per violazioni del codice deontologico, che possano arrecare grave nocumento a utenti/clienti o ad altro associato o enti; oppure generare una più estesa risonanza negativa per il decoro e la dignità dell'attività a causa della maggiore pubblicità del fatto;
- b) per morosità superiore ad una annualità nel pagamento dei contributi dovuti, ai sensi dello STATUTO .
- 3.2 Tre provvedimenti di sospensione maturati nell'arco di cinque anni, comportano la cancellazione dall'elenco degli iscritti all'Associazione.

4 - Cancellazione

provinc

La cancellazione consiste nella estromissione dall'elenco degli iscritti all'Associazione.

La sanzione della cancellazione dall'elenco viene inflitta:

- in caso di tre sospensioni maturate nell'arco di cinque anni;
 nei casi di violazione del codice deontologico e/o di comportamento non conforme al decoro e alla dignità dell'attività di amministratore di condominio gravità tali da rendere incompatibile la permanenza nell'elenco degli iscritti all'Associazione;
- nel caso di condanna con sentenza passata in giudicato a pena detentiva non inferiore a tre anni per fatti commessi nell'esercizio dell'attività;
- nei casi di morosità.
- 4.1 La sanzione della cancellazione comporta la contestuale estromissione dall'elenco degli iscritti, fermo restando l'obbligo per l'iscritto a corrispondere i contributi dovuti per il periodo in cui è stato iscritto all'all'elenco degli associati.
- 4.2 L'amministratore di condominio estromesso può, non prima di cinque anni dalla data di efficacia del provvedimento di cancellazione, a domanda, essere di nuovo iscritto all'elenco qualora siano venute meno le ragioni che hanno determinato la cancellazione. In ogni caso, può essere di nuovo iscritto dopo aver ottenuto la riabilitazione secondo le norme vigenti, purché in possesso dei requisiti prescritti al momento di presentazione della domanda di reinscrizione.

5 - Pubblicità

La censura, la sospensione dall'esercizio dell'attività e la cancellazione dall'elenco sono rese pubbliche mediante annotazione nell'elenco stesso.

Le decisioni del collegio sono comunicate al CONSIGLIO DIRETTIVO, per ogni provvedimento susseguente e necessario.

Il consiglio direttivo NON può adottare decisioni che contrastino con quanto stabilito dal collegio dei Probi viri nell'esercizio del potere disciplinare

Obbligo di motivazione

Qualsiasi provvedimento del collegio deve essere motivato.


L'assenza della motivazione costituisce motivo di nullità della decisione.



Impugnazioni

Avverso i provvedimenti del collegio che applichino le sanzioni della sospensione e della cancellazione è ammesso ricorso alla autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dello statuto entro trenta giorni dalla decisione.

Decorso tale termine il provvedimento è definitivo.





ARTICOLO 17 - Sezioni

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

ARTICOLO 18 - Foro Competente

Tutte le controversie insorgenti tra la l'associazione e gli associati medesimi saranno devolute alla esclusiva competenza del Foro di Rieti

ARTICOLO 19 - Scioglimento

Lo scioglimento della Associazione è deliberato con le modalità previste del presente Statuto.

L'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, che provvederanno alla liquidazione secondo le norme di legge.

Qualora l'assemblea non proceda per qualsiasi motivo alla nomina del liquidatore, potrà in sua vece deliberare

Il Consiglio direttivo, nominando anche un componente della Consiglio Direttivo stessa.

Quanto residuerà, esaurita la liquidazione, verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini

Di pubblica utilità, scelta dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'Assemblea e sentito l'organismo di

controllo,di cui all'Art.3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n.662 salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Assemblea del.

Il Presidente